



Città di Samarate

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2026

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/7/2014

Modificato ed Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/4/2016 Modificato ed Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/3/2018 Modificato ed Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/3/2019 Modificato ed Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2020 Modificato ed Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2021 Modificato ed Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/5/2022 Modificato ed Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/04/2024

Modificato ed Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/7/2026

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE QUARTA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU).

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

Art. 1

Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:
 - a) **per quanto riguarda la TARI:**
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - b) **per quanto riguarda la TASI:**
 - 1) la disciplina delle riduzioni;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
 - c) **per quanto concerne l'IMU:**
 - 1) la disciplina delle aliquote applicabili e le eventuali assimilazioni fra tipologie di immobile;
 - 2) la disciplina delle detrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 gli articoli da 1 a 16 del presente Regolamento si applicano esclusivamente alla tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2

Istituzione della imposta unica sugli immobili

1. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal successivo comma 3.
3. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

Art. 3

Obbligo di dichiarazione della IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30

giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 4

Gestione della IUC

1. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.
3. Nel caso di appalto della gestione il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
4. Le funzioni di cui al comma 3 sono conferite ai dipendenti dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
5. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 5

Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario

responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 6

Sanzioni

1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Oltre alle cause di non punibilità previste dallo articolo 6 del D. Lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 7

Notifica mediante messo

1. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
2. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 8

Accertamenti ed attività di controllo

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni (non conteggiando il periodo feriale ed eventuali ulteriori giorni di sospensione) entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 (ad eccezione del comma 163), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8 bis

Potenziamento delle azioni di controllo

1. Con proprio regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, la Giunta Comunale può destinare – alle condizioni di cui all'art. 1, comma 1091 della Legge 30/12/2018 n. 145 – una quota del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, che sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente.

Art. 9

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Si rinvia, inoltre, a quanto definito dalla Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, commi da 722 a 727.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto stesso.

Art. 10

Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 11

Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 12

Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.
2. A tal fine è necessario presentare apposita istanza presso l'ufficio tributi del Comune, con le modalità stabilite dall'art. 23 del vigente Testo Unico delle Entrate Locali.

Art. 13

Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Non sono effettuati versamenti quando l'importo risulta non superiore a euro 5 per IMU e TASI e TARI. Nel caso di versamento in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo.

Art. 14

Termine adozione tariffe ed aliquote

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15

Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni

dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 15 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 16

Disposizioni in materia di autotutela e ravvedimento operoso

1. Si rinvia alle disposizioni di cui agli art. da 30 a 40 del vigente Testo Unico delle Entrate locali per quanto concerne l'autotutela ed il ravvedimento operoso ed alla normativa vigente nel merito.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 17- Oggetto del Regolamento
- Art. 18 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 19 - Rifiuti assimilati agli urbani (*articolo abrogato dal 1° gennaio 2021*)
- Art. 20 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 21 - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 22 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 23 - Soggetti passivi
- Art. 24 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 25 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 26 - Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 27 - Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 28 - Costo di gestione
- Art. 29 - Determinazione della tariffa
- Art. 30 - Articolazione della tariffa
- Art. 31 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 32 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 33 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 34 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 35 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 36 - Scuole statali
- Art. 37 - Tributo giornaliero
- Art. 38 - Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 39 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 40 - Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 41 - Riduzioni per riciclo (*articolo abrogato dal 1° gennaio 2021*)
- Art. 42 - Agevolazioni
- Art. 43 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – Dichiarazione e riscossione

- Art. 44 – Obbligo di dichiarazione
- Art. 45 – Riscossione

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 46 - Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 47 - Norma di rinvio e clausola di salvaguardia
Art. 48 - Disposizione transitoria

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani (*allegato abrogato dal 1° gennaio 2021*)
all. B: Categorie di utenze non domestiche
all. C: Tabella ripartizione utenze

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17

Oggetto del Regolamento

1. La presente sezione del Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e ~~assimilati~~ costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico di raccolta, sono quelli previsti dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Non sono in ogni caso rifiuti urbani quelli individuati dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 19

Rifiuti assimilati agli urbani

Articolo abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Art. 20

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

- d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 21

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 22

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere (fatte salve le esclusioni previste dall'art. 26, comma 1).
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26.

Art. 23

Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 24

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, come precisato dall'art. 22, comma 4;
 - b) i locali e le aree aventi destinazione diversa dalla civile abitazione privi di impianti, attrezzature e della relativa autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime, come precisato all'art. 22, comma 4;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree scoperte non operative non suscettibili di produrre rifiuti, quelle adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) le superfici di unità adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale con esclusione in ogni caso dei locali annessi ad uso abitativo.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, l'attestazione della chiusura dei contratti di fornitura dei pubblici servizi (energia elettrica, idrico, ecc.) la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 25

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi

di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 24.

Art. 26

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Non possono essere conferiti al pubblico servizio i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché i rifiuti prodotti nelle superfici destinate a reparto produttivo delle attività industriali o a magazzino di merci e materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegato alle stesse. Con riferimento alle attività industriali, si precisa che possono essere conferiti al pubblico servizio i rifiuti urbani prodotti nelle superfici non funzionalmente collegati alle attività produttive, quali ad esempio mense, uffici, servizi e depositi.
2. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, devono comunicarlo al Comune a pena di irricevibilità della richiesta, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'Ente entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare al recupero distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla scadenza del suddetto periodo, se intendono continuare a conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, i contribuenti sono tenuti a presentare una nuova comunicazione; in caso contrario, le utenze non domestiche verranno automaticamente riassoggettate all'intero tributo. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità di autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, iscritto all'albo degli smaltitori istituito per legge. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile di cui all'art. 34, comma 2), mentre continuano ad essere assoggettate alla quota fissa di cui all'art. 34, comma 1.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere il servizio pubblico prima della scadenza dell'opzione devono comunicarlo al Comune, a mezzo posta elettronica certificata, entro il 30 giugno dell'anno di scadenza. Il rientro ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che non comporti un disequilibrio organizzativo, logistico o temporale nella gestione del servizio stesso.
4. Relativamente alle attività di cui all'Allegato C, qualora sia documentato un contestuale conferimento di rifiuti urbani al pubblico servizio e ad un soggetto privato, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento riportate nell'Allegato stesso.
5. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal presente articolo sono tenute a comunicare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, co. 2 e co. 3, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
7. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini

previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

8. Per l'anno 2026, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. lgs. 152/2006, devono provvedere alla comunicazione di cui al punto 1, entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento.
9. Le comunicazioni di cui sopra ed i relativi allegati, anche nelle forme dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27

Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze e i locali con altezza minima di m. 1,50;
 - b) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - c) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti speciali o comunque non conferiti al pubblico servizio e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui al comma 4, del precedente articolo.
3. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 28

Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali e ai rifiuti urbani non conferiti al pubblico servizio ai sensi dell'art. 26, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal servizio Lavori Pubblici o dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
5. Fra i costi generali del servizio, è ricompresa una quota forfetaria, pari allo 0,5% dei costi complessivi afferenti la parte fissa, finalizzata alla copertura dei costi generali indivisibili del servizio quali, a titolo esemplificativo, le spese generali di funzionamento degli uffici, carta, materiale di cancelleria, ecc.

Art. 29

Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 30

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi

di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 31

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 3, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 32

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 33

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad esempio le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. I soggetti che, pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la tari, sono domiciliati altrove per un periodo continuativo non inferiore a un anno, non sono computati tra gli occupanti a condizione che tale circostanza sia debitamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (intendendosi le unità immobiliari di cui all'art.

39 commi 1 e 4), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte dai componenti del nucleo familiare.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
8. Le autorimesse o luoghi simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se possedute o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

Art. 34

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 35

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri

elementi.

Art. 36

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 37

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 41 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 42 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 39.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 38

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 39

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché l'unità immobiliare non venga locata o concessa in uso a terzi nel corso dell'anno solare ed a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza: riduzione del 20%;
 - b. abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di 2/3;
 - c. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20 %;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% della quota fissa e variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto o la consegna da parte dell'ente di apposito contenitore. La predetta istanza deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di avvio del compostaggio domestico.
4. La tariffa viene ridotta, per la sola parte variabile, nella misura del 90% per le unità immobiliari non occupate né utilizzate, ma arredate ed allacciate ai servizi a rete di cui all'art. 22, comma 4.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 40

Riduzioni per utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La tariffa viene, inoltre, ridotta del 5%, sia nella parte fissa che in quella variabile, nel caso in cui l'utente abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi (particolari accorgimenti o mezzi ritenuti idonei dall'amministrazione comunale e che siano rispettosi delle norme di legge vigenti) con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero. Limitatamente ai contribuenti appartenenti alle categorie 22-23-24-27, tale percentuale viene elevata al 10%.
4. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo 39.

Art. 41
Riduzioni per il riciclo

Articolo abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Art. 42
Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle abitazioni in cui sono residenti soggetti riconosciuti invalidi per almeno il 74%, a condizione che, alla data della richiesta, non risultino beneficiari di buoni sociali/voucher nel corrente anno solare. È necessaria, anche in caso di soggetti minori, la presentazione di apposita documentazione medica attestante l'invalidità o handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992 rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 e/o di una certificazione che attesti "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore". La riduzione viene applicata, nella parte fissa e nella parte variabile, come segue:
 - a. 25% per i richiedenti occupanti abitazioni con superficie tassabile non superiore a mq 100;
 - b. 15 % per i richiedenti occupanti abitazioni con superficie tassabile compresa fra mq. 101 e 150;
 - c. 10 % per i richiedenti occupanti abitazioni con superficie tassabile superiori a mq. 150.
2. La tariffa viene ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, nella misura del 50% a favore degli utenti appartenenti alla categoria BAR (codice ATECO 563000) non provvisti di autorizzazioni/comunicazioni per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. A) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS)
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% alle scuole dell'infanzia parificate ed agli istituti scolastici non aventi fini di lucro, ubicati nel territorio comunale, che garantiscano l'integrazione del sistema scolastico della città e svolgano una attività di reale supplenza alle difficoltà dello stato nel soddisfare le esigenze delle famiglie samaratesi.
4. La tariffa viene altresì ridotta del 10% nei confronti degli esercizi pubblici e delle attività rientranti nella categoria di attività n. 22-23-24 e 27 che si impegnino ad assicurare la sorveglianza, il riordino e la pulizia delle aree pubbliche prospicienti i propri esercizi/attività nelle quali l'Amministrazione ha provveduto all'installazione di cestini per la raccolta dei rifiuti o il contribuente stesso si è proposto per l'installazione di cestini per la raccolta dei rifiuti in accordo con l'Amministrazione Comunale. L'agevolazione verrà concessa a richiesta degli interessati e previa stipula di apposito accordo con l'Amministrazione Comunale.
5. Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno, per poter beneficiare della agevolazione per l'anno successivo ed avranno validità anche per gli esercizi successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario il richiedente è tenuto a dichiarare ogni variazione relativa influente sull'ammontare dell'imposta dovuta.
6. La tariffa viene altresì ridotta nella misura del 25% per le utenze domestiche che si trovino in situazione di disagio economico ed in possesso delle condizioni per l'ammissibilità al bonus sociale relativo previsto per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato e/o l'accesso al Bonus Sociale Rifiuti. Al fine di beneficiare della predetta agevolazione l'intestatario dell'utenza domestica dovrà presentare apposita istanza entro il termine perentorio del 30/06 di ciascun anno – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – nella quale venga dichiarato:
 - il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo ISEE;
 - il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione, ossia che l'agevolazione stessa possa essere riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella

titolarità di uno dei componenti del nucleo.

L'istanza dovrà essere corredata da copia dell'attestazione ISEE in corso di validità e documento di identità del richiedente.

7. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
8. Il Gestore potrà trattenere in compensazione quanto riconosciuto a titolo di Bonus Sociale Rifiuti nei confronti dei beneficiari che risultino debitori di annualità pregresse.
9. Per le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo 39.

Art. 43

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo del tributo prima dell'applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni.
2. L'agevolazione di cui al punto 2 dell'art. 42, non è cumulabile con altre riduzioni/agevolazioni già concesse.
3. In ogni caso l'ammontare complessivo delle riduzioni e/o agevolazioni non potrà superare il limite del 75% dell'importo dovuto.

TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 44

Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
2. Si rinvia a quanto previsto all'art. 3.

Art. 45

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, con scadenze definite annualmente dal Consiglio comunale, possibilmente in numero di rate non inferiore a tre, con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza fissata annualmente dal Consiglio comunale.
4. Il tributo comunale per l'anno di competenza è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 o utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (pagoPA). È consentita altresì la domiciliazione bancaria, su richiesta del contribuente e secondo le modalità definite dall'ufficio tributi.
5. Il comune procederà con le attività di accertamento e riscossione della tari non versata entro le scadenze di cui sopra secondo la normativa vigente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all'art. 14 del decreto legge 201/2011 e s.m.i. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

Art. 47.

Norma di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili e i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 48

Disposizione transitoria

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 468 e 469 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
3. Restano valide le denunce e le comunicazioni già presentate dai contribuenti per i passati prelievi sui rifiuti. Rimangono altresì efficaci gli accertamenti già notificati dal Comune, le cui procedure di riscossione proseguono secondo le norme vigenti al momento della notifica.

ALLEGATO A

Allegato abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Il Comune di Samarate, avente una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è tenuto a suddividere le utenze non domestiche nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, calzature, ferramenta, ed altri beni durevoli 13-a Attività rientranti nella categoria 13, svolte da medie strutture di vendita
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20-a: Superfici strumentali ad attività industriali di produzione in cui vengono prodotti rifiuti urbani
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 25-a: Attività rientranti nella categoria 25, svolte da medie strutture di vendita
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

<i>Allegato C) Tabella</i> Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani conferiti al pubblico servizio e non	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari – imprese artigiane	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività artigianali di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività artigianali di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta) – imprese artigiane	80

PARTE TERZA
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

Parte abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

PARTE QUARTA
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica

Parte abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.